



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Bollettino

Settimanale

Anno XXIII - n. 40

Pubblicato sul sito *www.agcm.it*
14 ottobre 2013

PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

PS9026 - RHEINGOLF/EXPO-GUIDE

Provvedimento n. 24524

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 18 settembre 2013;

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie*" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera dell'8 agosto 2012;

VISTI gli atti del procedimento;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento PS9026 dell'11 luglio 2013, volto a verificare l'esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli articoli 20, 24, 25, comma 1, lettere *d*) ed *e*), nonché 26, comma 1, lettera *f*), del Codice del Consumo, poste in essere da Expo Guide S.C.;

VISTE le memorie presentate da Expo Guide S.C., pervenute in data 31 luglio 2013 e 2 settembre 2013;

CONSIDERATO quanto segue:

I. FATTO

1. Sulla base delle segnalazioni di oltre un centinaio di microimprese, in data 11 luglio 2013 è stato avviato il procedimento istruttorio PS9026, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Codice del Consumo, nonché ai sensi dell'art. 6 del Regolamento, nei confronti di Expo Guide S.C. (di seguito, anche Expo-Guide) che, nella sua qualità di professionista ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera *b*), del Codice del Consumo, avrebbe posto in essere una pratica commerciale scorretta nei confronti delle microimprese.

2. In particolare la pratica commerciale contestata alla società Expo-Guide, consiste:

a) nell'iscrizione inconsapevole dei dati aziendali delle microimprese in un database presente esclusivamente on line sul sito internet *www.expo-guide.com*, al fine di promuovere la sottoscrizione di un abbonamento pluriennale ad un servizio di annunci pubblicitari a pagamento;

b) nell'invio, a mezzo posta cartacea e/o elettronica, alle microimprese eteronomamente preiscritte, di una comunicazione dai toni intimidatori apparentemente volta a far verificare e correggere i dati inseriti nel database telematico, ma sostanzialmente diretta a far sottoscrivere indebitamente un abbonamento triennale non richiesto;

c) nell'ostacolare di fatto l'esercizio del diritto di recesso, attendendo il consolidarsi del vincolo contrattuale prima di rendere edotto il destinatario dell'esistenza di un contratto mediante l'invio della fattura di pagamento della rata corrispondente alla prima annualità dell'abbonamento;

d) nel procedere all'invio di ripetuti solleciti di pagamento, nel caso in cui la fattura non venga saldata con la prima richiesta, congiuntamente alla minaccia di adire le competenti autorità giudiziarie per il recupero del credito vantato, più interessi legali e spese.

3. Expo Guide S.C. è parte del procedimento in qualità di professionista. Parti del procedimento sono anche, in qualità di segnalanti, le seguenti associazioni dei consumatori: Confconsumatori, Codacons, Federconsumatori e Movimento Consumatori.

4. Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, le Parti sono state invitate, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Regolamento, a presentare memorie scritte e documenti entro 15 giorni dal suo ricevimento, al fine della valutazione dei presupposti per la sospensione provvisoria delle pratiche, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Codice del Consumo. Tale termine, così come quelli per la presentazione di memorie scritte e documenti e per la presentazione di eventuali impegni, è stato prorogato, con comunicazione del responsabile del procedimento del 1° agosto 2013, fino al 2 settembre 2013.

5. In sintesi, i comportamenti oggetto di contestazione sono: la preregistrazione inconsapevole ed unilaterale dei dati aziendali delle microimprese in un database telematico, con lo scopo di sollecitare, mediante l'invio di lettere dal contenuto intimidatorio, la sottoscrizione di un abbonamento triennale ad un servizio non richiesto di annunci a pubblicitari a pagamento; l'ostacolare il diritto di recesso delle microimprese in ordine alla permanenza nel predetto vincolo contrattuale per l'intera durata dello stesso; l'invio di ripetuti solleciti di pagamento, accompagnati in alcuni casi dalla minaccia di intraprendere azioni giudiziarie per il recupero coattivo delle quote annuali dell'abbonamento.

II. MEMORIE DELLA PARTE

6. A seguito della comunicazione di avvio del procedimento dell'11 luglio 2013, con riferimento al procedimento cautelare, sono state depositate, in data 31 luglio 2013 e 2 settembre 2013, memorie difensive da parte di Expo-Guide.

7. Dall'esame della memoria difensiva, prodotta da Expo-Guide in data 31 luglio 2013 ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Regolamento, emerge che la società ha contestato la sussistenza di entrambi i presupposti per l'adozione della misura cautelare prospettata in sede di avvio del procedimento.

8. A tal fine, per quel che concerne il profilo del *fumus boni iuris*, la società ha evidenziato che la propria condotta sarebbe priva del requisito dell'indebito condizionamento, in quanto non si configurerebbe, nella relazione che instaura e mantiene con le microimprese alle quali indirizza la propria offerta commerciale, alcuna posizione di potere suscettibile di essere sfruttata in detrimento degli interessi economici di queste ultime.

9. Per quanto riguarda il profilo del *periculum in mora*, invece, il professionista, soffermandosi esclusivamente sugli aspetti della preiscrizione, del c.d. *mailing* e della sottoscrizione dell'abbonamento, contesta, da un lato, l'insussistenza della gravità del pregiudizio economico che potrebbero subire le microimprese, in ragione dell'esiguità *ex adverso* asserita dell'importo

annuale del servizio prestato – si parla, in narrativa, di “*modesta somma di € 1.271,00*” – e del fatto che la realizzazione di tale pratica non impedirebbe, in ogni caso, alle stesse di partecipare ad eventi fieristici in qualità di espositori, e dall’altro, la mancanza di profili di urgenza ed irreparabilità, in virtù del fatto che “*avrebbe cessato l’attività di invio di offerte commerciali a clienti italiani (aventi sede in Italia) già da 4 mesi*”, cioè a partire da aprile 2013.

10. Expo-Guide, successivamente, con la memoria difensiva prodotta in data 2 settembre 2013 ai sensi dell’art. 6, comma 3, del Regolamento e del punto 21, lettera g), della comunicazione di avvio del procedimento, ha contestato in maniera più ampia il preteso carattere scorretto della pratica commerciale di cui si tratta, anche con riferimento ai profili inerenti all’aggressività dell’invio dei solleciti di pagamento e agli ostacoli frapposti all’esercizio del diritto di recesso.

11. Il professionista, infine, nella risposta alla richiesta di informazioni, formulata in sede di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 12, comma 1, del Regolamento, ribadisce di aver “*deciso di non continuare l’attività promozionale nei confronti delle imprese italiane e ha da mesi già cessato l’invio delle comunicazioni informative alle stesse*”.

III. VALUTAZIONI

12. Sulla base degli elementi sopra indicati, si ritiene che, allo stato, sussistano i presupposti perché l’Autorità disponga, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, del Codice del Consumo, la sospensione provvisoria della pratica commerciale sopra descritta.

13. In particolare, sotto il profilo del *fumus boni iuris* gli elementi agli atti del procedimento inducono a ritenere *prima facie* sussistente la scorrettezza della pratica commerciale descritta in violazione degli articoli 20, 24, 25, comma 1, lettere d) ed e), nonché 26, comma 1, lettera f), del Codice del Consumo.

14. Quanto al *periculum in mora*, sulla base delle memorie presentate dal professionista, nonché dagli atti del procedimento allo stato disponibili, sussistono gli elementi per l’adozione della misura cautelare, in virtù del fatto che Expo-Guide, pur avendo dichiarato di aver cessato di promuovere, con le modalità descritte al punto II.i) della comunicazione di avvio del procedimento dell’11 luglio 2013, il proprio servizio nei confronti delle microimprese italiane già a partire dallo scorso mese di aprile, continua ad inviare ripetuti solleciti di pagamento, per importi significativi, alle microimprese già coinvolte dalla pratica, accompagnati anche dalla minaccia di adire le competenti autorità giudiziarie per il recupero del credito vantato, più interessi legali e spese.

RITENUTO, pertanto, che dall’esame degli atti del procedimento emergono elementi tali da avvalorare la necessità di provvedere con particolare urgenza al fine di impedire che la pratica commerciale sopra descritta continui ad essere posta in essere nelle more del procedimento di merito;

RITENUTO, inoltre, che al fine di soddisfare le esigenze cautelari si rende necessario disporre la pubblicazione di un estratto del presente provvedimento a cura e spese del professionista, sulla versione italiana del sito internet www.expo-guide.com;

DISPONE

ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell'art. 8, comma 1, del Regolamento, che la società Expo Guide S.C.:

a) sospenda ogni attività diretta all'invio di solleciti di pagamento a microimprese italiane, attuata anche con la minaccia di adire le competenti autorità giudiziarie per il recupero del credito contestato, più interessi legali e spese;

b) pubblichi un estratto del presente provvedimento, a sua cura e spese, sulla versione italiana del sito internet *www.expo-guide.com*, secondo le seguenti modalità:

- 1) il testo dell'estratto della delibera è quello riportato in allegato al presente provvedimento;
- 2) l'estratto dovrà essere pubblicato entro quindici giorni dall'avvenuta comunicazione del presente provvedimento nel corpo centrale della *homepage* della versione italiana del sito internet *www.expo-guide.com* fino alla conclusione del procedimento in corso;
- 3) la pubblicazione dovrà ricalcare *in toto* impostazione, struttura e aspetto dell'estratto allegato e le modalità di diffusione non dovranno essere tali da vanificare gli effetti della pubblicazione; in particolare, nella pagina di pubblicazione, così come nelle restanti pagine del sito, non dovranno essere riportati messaggi che si pongano in contrasto con il contenuto dell'estratto o che comunque tendano ad attenuarne la portata e il significato;
- 4) che la pubblicazione dell'estratto della delibera sulla *homepage* della versione italiana del sito internet *www.expo-guide.com* dovrà essere preceduta dalla comunicazione all'Autorità della data in cui la stessa avrà luogo e dovrà essere seguita, entro tre giorni, dall'invio all'Autorità di una relazione che illustri dettagliatamente le modalità con cui l'estratto della delibera è stato pubblicato.

c) comunichi all'Autorità, per quanto riguarda il disposto di cui alla lettera *a)*, l'avvenuta esecuzione del presente provvedimento di sospensione e le relative modalità entro quindici giorni dal ricevimento del presente provvedimento, inviando una relazione dettagliata nella quale vengano illustrate le misure adottate.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo e dell'art. 23, comma 12-*quinqüiesdecies*, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera *b)*, del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2

luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del Regolamento, la presente decisione di sospensione deve essere immediatamente eseguita a cura del professionista e che il ricorso avverso il provvedimento di sospensione dell'Autorità non sospende l'esecuzione dello stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella

PS9026 - RHEINGOLF/EXPO-GUIDE

Allegato al Provvedimento n. 24524

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 18 settembre 2013; *[omissis]*

1. Sulla base delle segnalazioni di oltre un centinaio di microimprese, in data 11 luglio 2013 è stato avviato il procedimento istruttorio PS9026, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Codice del Consumo, nonché ai sensi dell'art. 6 del Regolamento, nei confronti di Expo Guide S.C. (di seguito, anche Expo-Guide) che, nella sua qualità di professionista ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera b), del Codice del Consumo, avrebbe posto in essere una pratica commerciale scorretta nei confronti delle microimprese.

2. In particolare, la pratica commerciale contestata alla società Expo-Guide consiste:

- a) nell'iscrizione inconsapevole dei dati aziendali delle microimprese in un database presente esclusivamente on line sul sito internet *www.expo-guide.com*, al fine di promuovere la sottoscrizione di un abbonamento pluriennale ad un servizio di annunci pubblicitari a pagamento;
- b) nell'invio, a mezzo posta cartacea e/o elettronica, alle microimprese eteronomamente preiscritte, di una comunicazione dai toni intimidatori apparentemente volta a far verificare e correggere i dati inseriti nel database telematico, ma sostanzialmente diretta a far sottoscrivere indebitamente un abbonamento triennale non richiesto;
- c) nell'ostacolare di fatto l'esercizio del diritto di recesso, attendendo il consolidarsi del vincolo contrattuale prima di rendere edotto il destinatario dell'esistenza di un contratto mediante l'invio della fattura di pagamento della rata corrispondente alla prima annualità dell'abbonamento;
- d) nel procedere all'invio di ripetuti solleciti di pagamento, nel caso in cui la fattura non venga saldata con la prima richiesta, congiuntamente alla minaccia di adire le competenti autorità giudiziarie per il recupero del credito vantato, più interessi legali e spese. *[omissis]*.

12. Sulla base degli elementi sopra indicati, si ritiene che, allo stato, sussistano i presupposti perché l'Autorità disponga, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del Codice del Consumo, la sospensione provvisoria della pratica commerciale sopra descritta. *[omissis]*.

DISPONE

ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell'art. 8, comma 1, del Regolamento, che la società Expo Guide S.C.:

- a) sospenda ogni attività diretta all'invio di solleciti di pagamento a microimprese italiane, attuata anche con la minaccia di adire le competenti autorità giudiziarie per il recupero del credito contestato, più interessi legali e spese;
- b) pubblichi un estratto del presente provvedimento, a sua cura e spese, sulla versione italiana del sito internet www.expo-guide.com [omissis];

[omissis].

**(Estratto del provvedimento adottato in data 18.9.2013,
il cui testo integrale è pubblicato sul sito dell'Autorità www.agcm.it)**
